



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO DI FISSAZIONE VIA MICROSOFT TEAMS IN MODALITA' TELEMATICA A DISTANZA DI UDIENZA DI ACCERTAMENTO STATO PASSIVO (DOMANDE TEMPESTIVE/RIVENDICHE) CON CALENDARIZZAZIONE

RG 2/2021 A.S. AIMERI AMBIENTE S.R.L.

Il Giudice delegato, dott. Francesco Pipicelli,

letta l'istanza presentata con deposito telematico in data odierna 24.11.2021 dal Collegio dei Commissari Straordinari Prof. FRANCESCO PERRINI, Dr. LUCA MINETTO e Dott.ssa LAURA BRIGANTI: *"ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DELL'ESAME DELLE DOMANDE DI RIVENDICA Nell'interesse di Aimeri Ambiente S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari Professor Francesco Perrini, Dott.ssa Laura Briganti e Dott. Luca Minetto*

PREMESSO CHE:

- 1. con decreto in data 24 settembre 2021 il G.D. Dott. Francesco Pipicelli, su istanza degli scriventi Commissari, ha provveduto, inter alia, alla calendarizzazione in più udienze dell'esame delle numerose domande tempestive di credito e delle rivendiche, al fine di consentire un esame ordinato delle stesse; la prossima udienza è fissata per il 31 gennaio 2022;*
- 2. con lo stesso Decreto il Giudice Delegato ha rammentato che, rispetto alle udienze in calendario e alle domande ivi previste, si debbano computare a ritroso i termini ex art. 95 comma 2 legge fallimentare per il deposito del progetto di stato passivo da parte dei Commissari Straordinari (almeno 15 giorni prima) e per il deposito di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte di creditori e rivendicanti (almeno 5 giorni prima);*
- 3. in attuazione della calendarizzazione proposta, l'esame delle domande di rivendica tempestive è previsto successivamente all'esaurimento di tutte le domande di insinuazione al passivo del credito in via tempestiva;*

4. in relazione a situazioni emerse in corso di procedura si è reso necessario e urgente anticipare la trattazione delle domande tempestive di rivendica pervenute alla data del 13 settembre 2021, in via addirittura anticipata rispetto alla prossima udienza già calendarizzata per il 31 gennaio 2022, se possibile prima del 15 dicembre 2021, per agevolare le fasi di cessione del compendio aziendale, che sono in corso, ma soprattutto per liberare la procedura da oneri in prededuzione che derivano da canoni di locazione/ occupazione siti ove i beni sono dislocati;

5. le domande interessate sono le n. 10 istanze di rivendica meglio indicate nell'Allegato 1;

6. gli scriventi Commissari hanno già provveduto a predisporre il progetto di stato passivo in relazione a tali istanze e sono pronti a depositarlo una volta che venisse fissata un'udienza in via anticipata, nel corso del mese di dicembre 2021, che tenga conto del termine di 15 giorni a ritroso tra la data dell'udienza stessa e quella del deposito del progetto;

Tutto ciò premesso, i Commissari Straordinari,

PROPONGONO ISTANZA

a codesto Ill.mo Giudice Delegato affinché, stante le ragioni d'urgenza, voglia anticipare l'esame delle n. 10 domande tempestive di rivendica pervenute al 13 settembre 2021, meglio indicate nell'Allegato 1, prevedendo l'immediato deposito del relativo progetto di stato passivo rivendiche, fissando l'udienza di verifica nel corso del mese di dicembre 2021, se possibile prima del 15 dicembre 2021, in modo da favorire, ove ve ne siano i presupposti, l'anticipata restituzione dei beni ai terzi titolari rivendicanti.”;

ritenuta la predetta istanza di frazionamento e trattazione immediata in via telematica a distanza meritevole di pieno accoglimento;

FISSA

udienza per la trattazione delle domande tempestive n. 10 rivendiche **in data 13 dicembre 2021 ore 10.00**, dando atto che verrà poi seguito in linea di massima il precedente calendario di trattazione già proposto che sarà comunicato a mezzo PEC dai Commissari Straordinari,

Rimette

Al verbale di udienza la prosecuzione e calendarizzazione organizzativa della successiva udienza di verifica crediti per le domande tempestive e la fissazione delle successive con il calendario di trattazione che sarà comunicato a mezzo PEC dai Commissari Straordinari, ferma la data di presentazione delle istanze tempestive scaduta il 13 settembre 2021;

Dispone

che rispetto all'udienza fissata di trattazione delle rivendiche ed alle udienze in prosecuzione che verranno successivamente fissate come da calendario si computino a ritroso i termini ex art. 95

comma 2 legge fallimentare per il deposito del progetto di stato passivo da parte dei Commissari Straordinari (almeno 15 giorni prima) e per il deposito di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte di creditori e rivendicanti (almeno 5 giorni prima);

dispone

la trattazione delle udienze calendarizzate e di eventuali successive per le domande tempestive esclusivamente da remoto e senza comparizione fisica personale delle parti, dei Commissari Straordinari, dei creditori, dei rivendicanti come segue,

visto l'art. 53 comma 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che dispone: *“L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario.”*;

visto l'art. 95 co. 3 L.F. che prevede *“(…) il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”*;

-richiamate le vigenti Circolari di Sezione in materia di modalità di celebrazione d'udienza per contenimento del rischio da contagio da covid-19;

visto da ultima, la nota del Presidente del Tribunale protocollo n. 15513 del 15.10.2020 diffusa ai magistrati;

preso atto che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato, allo stato, fino 31 dicembre 2021, RILEVATO che, come ricostruito dalla miglior dottrina il diritto intertemporale è il seguente:

Titolo

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

La norma riguardante il processo civile

- art. 7, co.1

La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020

L'art. 7, co.1, del d.l. n. 105/2021 recita:

“Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,

2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021”.

La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così posticipata al 31 dicembre 2021.

Come nel d.l. n. 44/2021, il legislatore individua un termine fisso, scegliendo di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza.

Tuttavia, a differenza del precedente d.l. di proroga, non viene direttamente novellato l'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso d.l. a indicare il termine di protrazione delle previsioni emergenziali.

Risulta pertanto prorogata al 31 dicembre 2021 la celebrazione con collegamento da remoto che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

rilevato pertanto che è consentita unitamente alla proroga dello stato di emergenza nazionale fino alla fine di dicembre 2021 la facoltà per il giudice nei limiti previsti dalla legge di disporre udienza a trattazione scritta o con modalità telematica a distanza mediante l'applicativo Microsoft Teams;

rilevato dunque che permane l'esigenza di evitare e contenere gli assembramenti in ragione dell'emergenza sanitaria tuttora in atto e di assicurare il distanziamento sociale, dato l'attuale andamento epidemiologico, scegliendo l'opzione tra l'udienza “da remoto” mediante Microsoft Teams - come nel caso di specie - ovvero in via cartolare scritta, non potendosi tenere udienza in modalità tradizionale, specie in considerazione dell'elevato numero di domande trattato ad ogni udienza che rischia di determinare assembramento di parti e creditori;

rilevato che le Linee Guida del Presidente del Tribunale dott. ROBERTO BICHI del 9.11.2020, provvedimento n. 127/2020, richiamano le linee guida già adottate da codesta II Sezione Civile per le procedure concorsuali nel periodo di c.d. emergenza “fase 1” e “fase 2”;

PQM

dispone

l'udienza di trattazione in oggetto delle n. 10 rivendiche/domande tempestive (**13 dicembre 2021 ore 10.00 e ss.**), ed eventuali successive sempre per la trattazione delle domande tempestive avvengano esclusivamente con modalità da remoto, mediante collegamento al seguente link assegnato al dott. FRANCESCO PIPICELLI:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Si informano i creditori che alla stanza virtuale del Giudice si potrà accedere anche via web, senza la necessità di scaricare il programma Microsoft Teams e che saranno ammessi ad accedere alla ridetta sala virtuale esclusivamente i creditori le cui domande, di volta in volta, saranno esaminate, secondo le indicazioni di dettaglio che il Commissario Straordinario fornirà ai creditori trasmettendo il presente provvedimento.

Si informano, altresì, i creditori che, senza ulteriori avvisi, potranno accedere alla sala virtuale cliccando sul link che precede nella data fissata per l'esame della propria domanda, come stabilita dal Commissario Straordinario.

Si ribadisce l'avvertimento ai creditori che nella sala virtuale dovranno accedere – per evidenti ragioni di stabilità della rete – con microfono e telecamera spenti; i creditori verranno ammessi a parlare e, quindi, invitati sin da ora ad accendere telecamera e microfono, solo nel momento in cui la propria domanda di insinuazione al passivo sarà esaminata; ove alcuni creditori intendano interloquire sulla domanda da altri proposta dovranno indicare nella chat della sala virtuale la parola “intervento” seguita dal proprio nome e cognome.

Si prega di collegarsi e di attendere almeno 5 minuti prima dell'ora, il che vuol dire fare le prove di collegamento 10 minuti prima, man mano che saranno presenti il creditori saranno fatti “entrare” ed in quel momento se ne prenderà nota per la presenza sul verbale.

PRECISA

altresì, che il link del programma software Microsoft TEAMS con video-collegamento diretto alla “stanza virtuale” del G.D. dott. FRANCESCO PIPICELLI è quello riportato alla pagina che precede.

Si prega cortesemente, ove possibile e in ottica collaborativa, per evitare problematiche tecniche di funzionamento e per favorire il principio del contraddittorio, chi intenda partecipare “virtualmente” dei creditori e/o rivendicanti e dei difensori e domiciliatari, soprattutto nei casi di osservazioni e contestazioni al progetto di stato passivo – senza che l'omessa comunicazione in tal senso possa far decadere o venir meno il diritto alla partecipazione “virtuale” e sempre fermo che la partecipazione “virtuale” è consentita ad ogni creditore e rivendicante – a preannunciare ove possibile la propria comparizione telematica presso la “stanza virtuale” del G.D. a mezzo e-mail da inviarsi al Commissario Straordinario alla PEC che sarà da lui comunicata della procedura, scrivendo entro i

cinque giorni precedenti la trattazione della propria domanda come da udienza in calendario, indicando anche un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria ed elettronica e/o un recapito telefonico al quale si è prontamente reperibili, per il caso di malfunzionamento del sistema o di problemi di connessione, precisando altresì quale sia il numero di cronologico assegnato in base al progetto di stato passivo.

INVITA PERTANTO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO A PROVVEDERE ALLA SOLLECITA ED IMMEDIATA COMUNICAZIONE A TUTTI I CREDITORI/RIVENDICANTI ED AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' IN AS A MEZZO PEC DEL PRESENTE DECRETO E CON OGNI MEZZO IDONEO DI AVVISO CONTENENTE QUANTO SOPRA DISPOSTO;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato ex art. 94 del d.lgs. n. 270 del 1999 sul sito Internet del Tribunale di Milano nella sezione dedicata alle procedure concorsuali, sul sito internet della società in AS, e che sia comunicato a cura del cancelliere al MISE entro tre giorni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente ai Commissari Straordinari.

Milano, 25 novembre 2021

Il G.D.

Dott. Francesco Pipicelli